

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2007/16/CE DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2007

recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53 bis, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 85/611/CEE contiene talune definizioni, talora interconnesse, riguardanti le attività in cui possono investire gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (di seguito «OICVM»), come le definizioni di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario.
- (2) Dall'adozione della direttiva 85/611/CEE, la varietà degli strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari è notevolmente aumentata e di conseguenza sono emerse incertezze sulla questione se talune categorie di strumenti finanziari rientrassero o meno in tali definizioni. L'incertezza nell'applicazione delle definizioni determina divergenze nell'interpretazione della direttiva.
- (3) Al fine di assicurare un'applicazione uniforme della direttiva 85/611/CEE e aiutare gli Stati membri a sviluppare una posizione comune sull'ammissibilità di determinate categorie di attività per gli OICVM e per garantire che le definizioni siano intese in modo coerente con i principi

sottesi alla direttiva 85/611/CEE quali la diversificazione del rischio, la limitazione dell'esposizione e la capacità dell'OICVM di rimborsare le proprie quote su richiesta dei partecipanti e di calcolare il valore netto del suo patrimonio in caso di emissione o di rimborso di quote, è necessario fornire alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato maggiore certezza in questo ambito. In questo modo si agevolerà anche il funzionamento della procedura di notifica per la distribuzione transfrontaliera degli OICVM.

- (4) I chiarimenti forniti dalla presente direttiva non danno origine di per sé a nuovi obblighi di condotta od operativi in capo alle autorità competenti o ai partecipanti al mercato. Anziché stabilire elenchi esaustivi degli strumenti finanziari e delle operazioni finanziarie, la direttiva chiarisce i criteri di base applicabili per valutare se una categoria di strumenti finanziari rientri o meno in una delle varie definizioni.
- (5) L'ammissibilità di un'attività per un OICVM deve essere valutata non soltanto alla luce del fatto che rientri o meno nelle definizioni quali chiarite dal presente testo, ma anche sulla base degli altri requisiti della direttiva 85/611/CEE. Le autorità nazionali competenti potrebbero collaborare in sede di Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR) per sviluppare approcci comuni per quanto riguarda l'applicazione pratica e quotidiana di questi chiarimenti nel contesto dei loro obblighi di vigilanza, in particolare in relazione ad altri requisiti della direttiva 85/611/CEE quali le procedure di controllo o gestione del rischio, e per assicurare il buon funzionamento del sistema del passaporto.
- (6) La direttiva 85/611/CEE definisce i valori mobiliari esclusivamente da un punto di vista giuridico formale. Di conseguenza la definizione di valori mobiliari è applicabile ad un'ampia gamma di prodotti finanziari aventi caratteristiche diverse e diversi livelli di liquidità. Occorre assicurare la coerenza tra la definizione di valori mobiliari e le altre disposizioni della direttiva per ciascuno di tali prodotti finanziari.

⁽¹⁾ GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9).